**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

CIG B2267C6936

Gara europea per la stipula di un accordo quadro biennale per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, ai sensi dell’art. 11 del d. lgs.18 agosto 2015, n.142 e ss.mm, in centri collettivi da 0 a 50 per complessivi 400 posti.

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito con la legge 30 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, che all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

 VISTO il D. Lgs 18 settembre 2015, n. 142, concernente l’attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

 VISTO, inoltre, l’art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale dispone che “Con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro”;

 VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 4 marzo 2024 e registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024, con il quale è stato approvato il “Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9, 10 e 11 , comma 2 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, come modificato dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ”;

 VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2023 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di dichiarazione, in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

 VISTA dell'ordinanza n. 990 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2023;

della delibera del 5/10/23 con la quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato di ulteriori sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

VISTO il bando di gara ed i relativi allegati, pubblicati in conformità al citato DM, dalla Prefettura-UTG di Salerno;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità;

DATO ATTO del favorevole esito dei controlli sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, classificato nella graduatoria definitivamente approvata;

**TRA**

La **Prefettura di Salerno**, con sede in Piazza Giovanni Amendola n. 7, CF 80025150659, qui rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**E**

L’ operatore economico **aggiudicatario/i** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/P.I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, qui rappresentato dal Legale Rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato il\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Articolo 2**

**Oggetto dell'Accordo Quadro**

Oggetto del presente Accordo quadro è costituito dai servizi di gestione dei centri di accoglienza, costituiti da unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti individuati dall’ art 1 comma 2 lett. a)del

Nuovo Capitolato approvato il 19 marzo 2024, messi a disposizione dagli aggiudicatario/i per n. \_\_\_\_\_ posti complessivi.

I servizi in appalto sono specificati nel capitolato e nei relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo Quadro, ed in conformità all’ offerta tecnica ed economica presentata dall’ aggiudicatario/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in sede di gara.

L’aggiudicatario, sottoscrittore del presente accordo, si impegna a mettere a disposizione i posti offerti in sede di gara e ad estendere, a richiesta della Prefettura, il servizio nei limiti del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 120 comma 9 del d.lgs.36/2023.

Il presente accordo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 120 del Codice.

L’espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa provincia, cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente accordo quadro non si manifestino le condizioni per l’effettivo affidamento del servizio in parola.

Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l‘aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto l’affidamento, salve le responsabilità dell’offerente inadempiente per eventuali danni.

**Articolo 3**

**Valore dell’accordo quadro**

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stimato in €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tenuto conto della durata annuale, del nr. dei posti messi a disposizione dall’aggiudicatario, dei prezzi offerti dallo stesso per il servizio di gestione (pro-capite e pro-die) e per la fornitura del kit (vestiario) secondo modalità e *turnover* previsti dal Capitolato, del costo della fornitura del pocket money giornaliero di € 2,50 e della scheda telefonica di € 5 secondo modalità e *turnover* previsti dal Capitolato.

**Articolo 4**

**Decorrenza e durata dell'accordo quadro**

Il presente Accordo quadro ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura - di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Prefettura. Il contratto attuativo da stipularsi entro il periodo di validità del presente accordo quadro avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo eventuale proroga di 12 mesi. L’offerente è vincolato alla propria offerta per l’intera durata di validità del presente accordo quadro e per l’eventuale periodo di proroga tecnica.

**Articolo 5**

**Sostituzione immobili**

**In casi eccezionali,** debitamente motivati e documentati da parte dell’aggiudicatario, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il medesimo potrà proporre la **sostituzione** di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell’accordo quadro, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell’accordo quadro, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa **autorizzazione** della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta. Nei precedenti casi **l'onere del trasferimento è a carico del gestore**.

**Articolo 6**

**Garanzia**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo quadro, l’aggiudicatario ha presentato apposita "garanzia definitiva", ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 36/2023 e con le modalità di cui all’art. 93 del medesimo decreto, emessa da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in data\_\_\_\_\_\_\_\_ per un importo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 7**

**Divieto di pantouflage**

L’ente gestore di si impegna ad osservare il divieto di pantouflage relativo all’assenza di incarichi, a qualsiasi titolo attribuito ai dipendenti dell’amministrazione, in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo

30 marzo 2001 n. 165;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

 p. L’Amministrazione p. L’Impresa